

**VERBALE DI ACCORDO**  
**per il rinnovo del contratto integrativo 14.01.2003**  
**per i dipendenti delle imprese edili ed affini**  
**della provincia di Viterbo**

Il giorno 23 novembre 2006, presso la sede di Confindustria Viterbo, in Viterbo

**Tra**

● la Sezione Costruzioni di Confindustria Viterbo rappresentata dal dott. Antonio Delli laconi e dal geom. Ferruccio Moretti

**e**

- la FILLEA/CGIL di Viterbo, rappresentata dal Segretario Generale sig. Mauro Portone
- la FILCA/CISL di Viterbo, rappresentata dal Segretario Generale sig. Fabio Turco
- la FENEAL/UIIL di Viterbo, rappresentata dal Segretario Generale sig. Francesco Palese

**Visti**

- il C.C.N.L. 20.05.2004 e l'accordo collettivo nazionale 23.03.2006

viene sottoscritto il presente contratto di lavoro, da valere nella provincia di Viterbo, per tutti i dipendenti delle imprese edili, ad integrazione del C.C.N.L. 20.05.2004. Sarà cura di Confindustria Viterbo provvedere all'assemblamento tra le parti rinnovate ed il testo precedentemente in vigore, apportando altresì le necessarie modifiche e/o integrazioni.

Il nuovo testo del contratto integrativo sarà sottoposto alle OO.SS. stipulanti per la sottoscrizione definitiva.

## Verbale di accordo del 23 novembre 2006

### 1. INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE.

A decorrere dal 01.11.2006 l'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione sono stabiliti nelle seguenti misure

<b>a) Operai di produzione (importi orari)</b>	
operaio 4° livello	1,15
operaio specializzato	1,07
operaio qualificato	0,98
operaio comune	0,84
<b>b) Custodi, guardiani, portieri, fattorini uscieri ed inservienti (importi orari)</b>	0,76
<b>c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (importi orari)</b>	0,68
<b>d) Impiegati (importi mensili)</b>	
quadri e 1 <sup>a</sup> categoria super	291,97
1 <sup>a</sup> categoria	268,29
2 <sup>a</sup> categoria	222,81
assistente tecnico già in 3 <sup>a</sup> categoria - 4° livello	200,66
3 <sup>a</sup> categoria	184,46
4 <sup>a</sup> categoria	166,56
4 <sup>a</sup> categoria - 1° impiego	143,43

Ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo nazionale 23.03.2006, i predetti importi sono comprensivi dell'elemento economico territoriale in vigore al 31.10.2006.

## Verbale di accordo del 23 novembre 2006

### 2. ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori.
- A decorrere dal 01.11.2006 l'Elemento Economico Territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del C.C.N.L. 20.05.2004 è pertanto stabilito nella misura del 3% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 01.03.2006

<b>a) Operai di produzione (importi orari)</b>	
operaio 4° livello	0,15
operaio specializzato	0,14
operaio qualificato	0,12
operaio comune	0,10
<b>b) Custodi, guardiani, portieri, fattorini uscieri ed inservienti (importi orari)</b>	0,09
<b>c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (importi orari)</b>	0,08
<b>d) Impiegati (importi mensili)</b>	
quadri e 1ª categoria super	35,92
1ª categoria	32,32
2ª categoria	26,94
assistente tecnico già in 3ª categoria - 4° livello	25,14
3ª categoria	23,34
4ª categoria	21,01
4ª categoria - 1° impiego	17,96

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'Elemento Economico Territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di **luglio di ogni anno** di durata del presente contratto integrativo.

## Verbale di accordo del 23 novembre 2006

Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma precedente, effettuata entro luglio 2007, si evidenziasse una tendenza positiva rispetto agli indicatori individuati ed un reale aumento dei parametri individuati rispetto alla situazione dell'ottobre 2006, l'elemento economico territoriale passerà dal 3% al 7% (dei minimi di paga e stipendio in vigore dal 01.03.2006) a partire dal 01.09.2007 e la nuova tabella sarà la seguente:

<b>a) Operai di produzione (importi orari)</b>	
operaio 4° livello	0,34
operaio specializzato	0,31
operaio qualificato	0,28
operaio comune	0,24
<b>b) Custodi, guardiani, portieri, fattorini uscieri ed inservienti (importi orari)</b>	0,22
<b>c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (importi orari)</b>	0,19
<b>d) Impiegati (importi mensili)</b>	
quadri e 1 <sup>a</sup> categoria super	83,80
1 <sup>a</sup> categoria	75,42
2 <sup>a</sup> categoria	62,85
assistente tecnico già in 3 <sup>a</sup> categoria - 4° livello	58,66
3 <sup>a</sup> categoria	54,47
4 <sup>a</sup> categoria	49,02
4 <sup>a</sup> categoria - 1° impiego	41,90

Ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo Nazionale 23.03.2006, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale in vigore al 31.10.2006 sono stati conglobati, a decorrere dal 01.11.2006, nell'indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

### **3. INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA**

Le parti riconfermano integralmente la regolamentazione, le modalità di computo e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa stabilite dall'art. 13 del contratto integrativo provinciale 14.01.2003.

Fermo restando quanto sopra si conviene che l'indennità sostitutiva di mensa, da valere sia per gli operai che per gli impiegati, sia elevata, alle scadenze sottoindicate, ai seguenti importi orari e giornalieri:

► dal 01.01.2007 € 0,50 orarie e € 4,00 giornaliera

► dal 01.06.2008 € 0,55 orarie e € 4,40 giornaliera

In alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, qualora intervenga apposita intesa con la RSU, l'impresa potrà erogare buoni pasto giornalieri di importo nominale, per ogni 8 ore di normale lavoro prestato, pari ad € 4,00 a decorrere dal 01.01.2007 ed € 4,40 a decorrere dal 01.06.2008.

## Verbale di accordo del 23 novembre 2006

### 4. UNA TANTUM

Le imprese erogheranno a tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum di € 80,00.

Tale una tantum:

- sarà corrisposta unitariamente alle competenze relative al periodo di paga **“dicembre 2006”**;
- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo risultino assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo;
- va riproporzionata nei casi di lavoratori a tempo parziale, secondo l'orario di lavoro previsto;
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto.

Le parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo dell'una tantum in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2120 c.c., le parti convengono che la somma riconosciuta a titolo di una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

## 5. PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Si conviene di istituire, a decorrere dal 01.01.2007 e nel rispetto di un massimale annuo di spesa, una nuova prestazione assistenziale a favore dei lavoratori edili denominata “ sussidio di malattia”.

Tale prestazione, che sarà a totale carico della Cassa Edile di Viterbo, è finalizzata ad assicurare all’operaio edile un sussidio economico, per i primi tre giorni di malattia, solo ed unicamente nel caso di eventi, di durata superiore a sette giornate e fino a quattordici giornate, intervenuti successivamente al 31.12.2006.

L’erogazione del sussidio in questione sarà effettuata a cura della Cassa Edile direttamente all’operaio interessato. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile, secondo condizioni e modalità che verranno dalla stessa stabilite, entro e non oltre 90 giorni dalla fine dell’evento di malattia che dà diritto alla prestazione.

Il lavoratore avrà diritto al sussidio, in ragione d’anno solare, solamente per n° 1 evento riconducibile alla fattispecie assistita. Il valore complessivo del sussidio viene stabilito in € 60,00 (“TETTO ANNUO INDIVIDUALE”).

La Cassa Edile di Viterbo erogherà la prestazione fino ad un valore massimo, nell’anno solare, di € 15.000,00 (“TETTO ANNUO COLLETTIVO”).

La presente prestazione deve intendersi a carattere “sperimentale” per la durata di un anno ed avrà pertanto scadenza, fatta salva la possibilità di una proroga e/o rinnovo, il 31 dicembre 2007.

Le parti si impegnano ad effettuare verifiche periodiche sull’andamento economico della prestazione assistenziale in questione e sui suoi possibili effetti sul fenomeno dell’assenteismo.

Una prima verifica sarà effettuata entro il mese di luglio 2007.

## 6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale è stato stipulato con riferimento al quadro normativo esistente in materia di orario di lavoro. Qualora durante la vigenza del presente accordo dovesse realizzarsi una modifica di tale quadro normativo (sia per effetto di provvedimenti di legge, accordi interconfederali, etc.) da cui in ogni modo scaturisca un aumento del costo del lavoro annuo per le imprese, le parti dovranno rivedere la presente intesa in modo da neutralizzare tali aumenti dei costi. Qualora non fosse possibile stipulare un nuovo accordo per indisponibilità delle parti, ogni incremento economico concordato nel presente accordo verrà sospeso dal mese seguente alla comunicazione in tal senso da parte di Confindustria Viterbo.



**Verbale di accordo del 23 novembre 2006**

## **7. DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo decorre dal 1° NOVEMBRE 2006 ed avrà durata quadriennale. Non potrà essere rinnovato prima del 31 dicembre 2009, fatte salve le diverse disposizioni stabilite dalla contrattazione nazionale.